NEWSLETTER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS





Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l' assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 6/ dicembre 2010 – gennaio 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

- 1. Tribunale di Milano: Respinto il reclamo del Comune di Milano contro l'ordinanza del giudice che aveva accertato la condotta discriminatoria nella mancata assegnazione degli alloggi ALER alle famiglie Rom.
- 2. Il Tribunale di Gorizia respinge il reclamo dell'INPS: I titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno per i nuclei familiari numerosi.
- 3. Comune di Azzano Decimo (Pordenone): Su pressioni della Commissione europea, revocata l'ordinanza che negava l'assistenza sociale agli immigrati.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Corte di Cassazione: Il risarcimento del danno patrimoniale e non derivante dal decesso dello straniero avvenuto in Italia a seguito di incidente stradale va assicurato al familiare straniero residente all'estero alle stesse condizioni previsto per il cittadino italiano, a prescindere dalla condizione di reciprocità.

Diritti sociali

 Tribunale di Bolzano/Bozen: Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in merito alla normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sussidio casa.

Lavoro

1. Tribunale di Varese: Il calciatore extracomunitario già residente in Italia può essere tesserato per partecipare ai campionati professionistici, in deroga al regolamento della FIGC, in quanto protetto dal principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

Diritto processuale

1. Approdati alla Corte di Cassazione i ricorsi per regolamento di giurisdizione nelle cause giudiziarie antidiscriminazione.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. CEDU: Viola la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo lo Stato che priva della capacità matrimoniale lo straniero in condizioni di irregolarità o il cui permesso di soggiorno sta per scadere.

NEWS ITALIA

- 1. Progetto Diritti, CGIL e INCA ricorrono al TAR Lazio contro la circolare sul test di conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri quale requisito per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
- 2. Ministero dei Trasporti: Questionari d'esame per il conseguimento della patente di guida più complessi e senza traduzione nella lingue straniere.
- 3. Parere dell'UNAR sui profili discriminatori della delibera del Comune di Trieste che vincola un beneficio sociale per i nuovi nati a criteri di anzianità di residenza.

NEWS EUROPA

- 1. Entrata in vigore del Regolamento europeo che estende anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
- 2. Documento di lavoro della Commissione europea sull'accesso all'impiego nel settore pubblico dei cittadini dei Paesi membri dell'UE che hanno esercitato la libera circolazione. La Commissione europea interviene sul diniego all'accesso al pubblico impiego in Italia dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell'UE.

SEGNALAZIONI NORMATIVE

1. Prorogato lo stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti Rom e Sinti ("comunità nomadi") nel territorio di cinque regioni italiane.

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

LIBRI E RIVISTE

SEMINARI E CONVEGNI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Respinto il reclamo del Comune di Milano contro l'ordinanza del giudice che aveva accertato la condotta discriminatoria nella mancata assegnazione dei 25 alloggi ALER alle famiglie Rom di Triboniano

Il Comune non può scaricare le sue responsabilità sulle ONLUS ed anche il Ministero dell'Interno è responsabile per la discriminazione per il tenore delle dichiarazioni del Ministro.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, dd. 24.01.2011 può essere scaricata alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser download/save/tribunale milano ordinanza 24012011.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Milano dd. 20.12.2010 può essere scaricata alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordinanza_tribunale_milano_20122010.pdf

Con ordinanza del 24 gennaio 2010, il collegio giudicante del Tribunale di Milano ha respinto il reclamo opposto dal Comune di Milano avverso l'ordinanza del giudice civile di Milano dd. 20 dicembre 2010, con la quale era stata dichiarata la natura discriminatoria del comportamento assunto dal Comune nel rifiutarsi di adempiere alla Convenzione sottoscritta il 5/11 maggio 2010 con il prefetto di Milano - Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia ed alcune ONLUS relativa al piano di aiuti per l'inserimento abitativo di famiglie Rom attualmente dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano. Sulla base di tale piano di inserimento socio-abitativo dei Rom, il Comune di Milano aveva assunto l'impegno di realizzare interventi di ristrutturazione di appartamenti anche di proprietà pubblica, con i fondi messi a disposizione dal decreto emergenza nomadi. A seguito della sottoscrizione della Convenzione, la Giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'esclusione dalla disciplina e.r.p di 25 alloggi di proprietà ALER siti nel comune di Milano affinché siano concessi, previa loro ristrutturazione a cura dei diretti interessati, assistiti dalle ONLUS, e con rimborso delle spese a cura del Comune, ad un certo numero di famiglie dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, garantendo una soluzione abitativa alternativa al campo. Il progetto di autonomia abitativa si era poi concretizzato nell'individuazione dei nuclei familiari Rom interessati all'assegnazione e nelle stipula dei contratti di locazione. Nel settembre scorso, tuttavia, il progetto si era arenato a seguito del mutamento di posizione della Lega Nord, componente politica della maggioranza in consiglio comunale, la quale aveva manifestato opposizione all'assegnazione di alloggi pubblici a famiglia rom. A seguito di tali avvenimenti, i nuclei famigliari Rom, assistiti dagli avv.

Guariso e Neri, avevano inoltrato al tribunale di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, accolta dal giudice di primo grado.

Nel reclamo avverso all'ordinanza del giudice di primo grado, il Comune di Milano aveva sostenuto di non aver adottato atteggiamenti discriminatori nei confronti dei Rom, avendo avviato da tempo un progetto per la loro integrazione sociale. Ulteriormente, nel reclamo il Comune di Milano aveva addossato sulla Casa della Carità ONLUS la responsabilità per la mancata assegnazione degli alloggi alle famiglie Rom.

Nel respingere il reclamo del Comune, il collegio giudicante ha ricostruito la vicenda, mettendo in luce le responsabilità del Sindaco di Milano e del Ministro dell'Interno nella mancata consegna degli alloggi alle famiglie Rom attraverso le dichiarazioni rilasciate pubblicamente che inequivocabilmente lasciavano intendere il ripensamento delle rispettive istituzioni riguardo alle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione per l'attuazione del progetto di riqualificazione. Da tali dichiarazioni pubbliche, e dalla conseguente inerzia amministrativa delle istituzioni preposte, ne è conseguita l'assoluta mancanza di certezza sull'effettiva destinazione finale degli alloggi che ha costretto le ONLUS coinvolte a sospendere i lavori di ristrutturazione degli alloggi e la loro consegna. Difatti, la consegna degli alloggi da parte della Casa per la Carità ONLUS non ebbe luogo a causa del comportamento omissivo del Comune che, dopo le citate dichiarazioni, non offrì alcuna rassicurazione alla ONLUS che sarebbero state effettivamente rimborsate le spese per i lavori di ristrutturazione degli alloggi con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, così come invece previsto dal progetto. Nell'ordinanza di primo grado del 20 dicembre 2010, il giudice aveva concluso che la convenzione del 5/11 maggio 2010, anche in considerazione dei passaggi successivamente intervenuti, è suscettibile di produrre effetti giuridici vincolanti per tutti i soggetti riguardo agli impegni con essa assunti. Di conseguenza, il giudice aveva ritenuto che il Comune di Milano non poteva avvalersi del principio della discrezionalità amministrativa, anche tenendo in considerazione che il giudice stesso aveva concesso un rinvio d'udienza proprio allo scopo di consentire al Comune di Milano di eventualmente proporre soluzioni abitative alternative a quelle indicate in precedenza. Tuttavia, il giudice aveva dovuto constatare che all'udienza del 13 dicembre né il Commissario all'emergenza "nomadi", né il Comune di Milano erano stati in grado di proporre alcuna soluzione alternativa.

Il collegio del Tribunale di Milano, nel respingere il reclamo del Comune di Milano, ribadisce la connotazione evidentemente discriminatoria del comportamento del Comune di Milano e del Ministro dell'Interno, in quanto la volontà espressa di recedere dal progetto di riqualificazione degli alloggi finalizzata alla loro assegnazione finale alle famiglie Rom si è fondata esclusivamente su ragioni etniche.

Ne consegue che il comportamento del Comune di Milano e del Ministro dell'Interno ha costituito una discriminazione su base etnico-razziale proibita dalla direttiva europea n. 2000/43 e dall'art. 43 del T.U. immigrazione.

Il collegio giudicante di Milano ha dunque confermato quanto ordinato dal giudice di primo grado al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di rimuovere la discriminazione mediante l'attuazione integrale della convenzione del 5-11 maggio 2010, con il conseguente obbligo delle istituzioni preposte di provvedere quanto prima al pagamento delle spese necessarie per la ristrutturazione degli alloggi, da effettuarsi a cura della Casa della Carità ONLUS, al fine di consegnare gli alloggi medesimi ai nuclei familiari aventi diritto.

2. Il Tribunale di Gorizia respinge il reclamo dell'INPS: L'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 non può essere interpretato nel senso di impedire l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi ai titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti Confermata l'ordinanza del giudice del lavoro basata sul principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale a favore dei titolari del permesso di soggiorno CE (direttiva n. 109/2003).

L'ordinanza del Tribunale di Gorizia n. 506/2010 dd. 07.12.2010 è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_gorizia_ordinanza506_2010_071 22010.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Gorizia, sez. lavoro, dd. 01.10.2010 (n. 351/10 R.G.L.) è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_gorizia_lavoro_ordinanza_01102 010.pdf

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, con l'ordinanza n. 506 depositata il 7 dicembre 2010, ha respinto il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza dd. 01.20.2010, con la quale il giudice del lavoro di Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Monfalcone e dell'INPS che avevano rifiutato ad un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti l'accesso al beneficio sociale dell'assegno per i

nuclei familiari numerosi, destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e con una situazione reddituale modesta, calcolata in base all'indicatore ISE.

Tale assegno familiare è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della 1. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante che l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio.

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della 1. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Nell'ordinanza del Tribunale di Gorizia dd. 7.12.2010, con la quale è stato respinto il reclamo dell'INPS, i giudici confermano il ragionamento del giudice del lavoro, secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 deve essere interpretato in maniera conforme al principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale sancito dalla direttiva europea n. 109/2003/CE sui titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Inoltre, il collegio giudicante di Gorizia ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'INPS, in quanto sebbene il potere concessorio del beneficio fa capo ai Comuni, anche l'INPS non è immune da responsabilità nel mancato riconoscimento del diritto spettante ai lungo soggiornanti, in quanto ha emanato una circolare che esclude illegittimamente tale categoria di soggetti dal contributo.

Con una lettera inviata il 22 ottobre 2010, la direzione competente dell'INPS aveva, infatti, risposto alla segnalazione dell'ASGI in merito all'esclusione dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti dal beneficio dell'assegno per i nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/98. Secondo l'INPS, la formulazione utilizzata dal legislatore nella normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007, di modifica dell'art. 9 del T.U. immigrazione) legittimerebbe una deroga "aperta" al principio di parità di trattamento ogni qualvolta la legislazione specifica di riferimento lo preveda, come nel caso appunto dell'art. 65 della legge n. 448/98.

Con lettera del 27 ottobre, il Servizio anti-discriminazioni dell'ASGI aveva replicato a quanto affermato dall'INPS, sostenendo che una deroga "aperta" al principio di parità di trattamento anche in relazione a prestazioni sociali introdotte da legislazioni antecedenti alla direttiva n. 2003/109 ed aventi natura di prestazioni essenziali, sarebbe inconciliabile con la norma della direttiva europea, ponendo quindi un problema di incompatibilità della normativa nazionale con gli obblighi derivanti dal diritto europeo.

L'esito della causa dinanzi al Tribunale di Gorizia segna un procedente importante a favore della linea interpretativa sostenuta dall'ASGI.

Tutta la documentazione relativa alla questione dell'accesso dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti all'assegno per i nuclei familiari numerosi può essere scaricata dalla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1229&l=it

3. Comune di Azzano decimo (PN): revocata l'ordinanza che negava l'assistenza sociale agli immigrati

La revoca dell'ordinanza a seguito delle pressioni della Commissione europea che aveva iniziato un procedimento preliminare di infrazione del diritto comunitario.

Il testo dell'ordinanza del Sindaco f.f. di Azzano Decimo n. 22/2010 dd. 21.10.2010 di revoca dell'ordinanza n. 4/2008 dd. 23.02.2008 è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_azzano_decimo_ordinanza_22_21 102010.pdf

Il testo dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzano Decimo n. 4 dd. 23.01.2008 è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_azzano_decimo_ordinanza_4_200 8.pdf

Il testo del parere dell'ASGI sull'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzano Decimo n. 4/2008 è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_asgi_ordinanza_azzano_decimo_4_2008.pdf

La Commissione europea, Direzione centrale Giustizia, Direzione diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea, ha comunicato di aver archiviato il procedimento di infrazione del diritto comunitario che era stato avviato nei confronti della Repubblica Italiana- Regione Friuli Venezia Giulia in considerazione dei profili discriminatori dell'ordinanza del Sindaco di Azzano Decimo dd. 23.01.2008, con la quale i cittadini stranieri, inclusi quelli comunitari, erano stati esclusi dai benefici sociali previsti dalle norme allora in vigore del reddito minimo di cittadinanza ed era stato previsto l'obbligo di sistematica comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza del nominativo degli stranieri richiedenti forme di assistenza nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali.

Sulla base di una segnalazione inviata dall'ASGI in data 3 luglio 2008, la Commissione europea aveva aperto un procedimento preliminare di infrazione del diritto comunitario, in relazione all'evidente violazione del principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione europea a favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e di talune categorie di cittadini di Paesi terzi protetti dal diritto comunitario (ad. es. i rifugiati e i lungo soggiornanti).

A seguito della formale notifica dell'intenzione della Commissione europea di aprire un procedimento preliminare di infrazione, il Presidente della Regione FVG aveva invitato in due occasioni il Sindaco di Azzano Decimo a revocare l'ordinanza.

A distanza di un anno e mezzo dal primo invito, il Sindaco facente funzioni, in data 21 ottobre 2010, con ordinanza n. 22/2010 ha disposto la revoca del provvedimento. In data 4 novembre, una nota della Regione FVG con la notizia della revoca è stata comunicata dalle autorità italiane alla Commissione europea.

Pur esprimendo soddisfazione per la revoca dell' ordinanza comunale anti-immigrati, giunta con ogni evidenza a seguito delle pressioni esercitate dalla Commissione europea, l'ASGI esprime perplessità sul passaggio contenuto nella nuova ordinanza con la quale il sindaco facente funzioni si riserva di salvaguardare i contenuti della precedente ordinanza, per la parte ritenuta compatibile con il quadro

normativo, trasponendoli in un apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

Si ravvede pertanto, la necessità che venga mantenuta una stretta vigilanza sull'operato amministrativo delle autorità comunali di Azzano Decimo affinchè i contenuti dell'ordinanza del 23 gennaio 2008 non si ripresentino di fatto sotto altra forma.

Non può che destare inoltre perplessità il passaggio dell'ordinanza nel quale si giustifica la revoca non in base all'illegittimità originaria dell'atto per la sua manifesta inconciliabilità con le norme del diritto europeo in materia di cittadinanza europea, libertà di circolazione e parità di trattamento, bensì con il mutamento sopravvenuto di supposte situazioni contingibili, che all'epoca avrebbero "alterato il consorzio sociale, creando allarme sociale, incertezza e disturbo ai principi dell'honeste vivere". Tale argomentazione non viene giustificata da alcun dato di fatto o elemento volto a comprovare l'effettiva esistenza di siffatte condizioni di allarme sociale al momento in cui l'ordinanza venne adottata, né viene data logica e ragionevole giustificazione dell'asserito nesso tra la supposta situazione di allarme sociale ed il diritto all'assistenza sociale degli immigrati, né viene minimamente argomentato come si sia concretizzato tale asserito mutamento delle condizioni sociali.

L'ASGI sottolinea, inoltre, come appaia irragionevole e moralmente inaccettabile che il diritto all'accesso dei cittadini stranieri al sistema integrato dei servizi sociali, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, possa essere considerato alla stregua di un fattore turbativo dell' ordine sociale, quando invece, in base ai principi basilari di etica pubblica, nonché secondo le norme ed i principi fondamentali dell' ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea, il principio di non discriminazione è invece fattore e strumento imprescindibile di coesione sociale (si veda ad es. il considerando n. 4 della direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti: "L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità europea enunciato nel trattato europeo").

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Corte di Cassazione: Il risarcimento del danno patrimoniale e non derivante dal decesso dello straniero avvenuto in Italia a seguito di incidente stradale va assicurato al familiare straniero anche se residente all'estero alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a prescindere dalla condizione di reciprocità

Ne consegue che può essere promossa l'azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia assicuratrice o del Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cass, sentenza n. 450/2011).

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, (III sez. civile), n. 450/2011 dd. 04.01.2011, può essere scaricata alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_sentenza_450_04012011.pdf

La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. civile), con la sentenza n. 450/2011, ha accolto il ricorso di una cittadina albanese, madre di un cittadino albanese defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto in Italia per causa altrui, che si era vista rifiutare dalla compagnia assicuratrice del danneggiante il risarcimento del danno per mancanza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi. La Corte di Appello di Napoli aveva dato ragione alla compagnia assicuratrice ritenendo che doveva trovare applicazione la condizione di reciprocità, in relazione all'ordinamento albanese e il cui onere probatorio la ricorrente non era stata in grado di soddisfare.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina albanese, ritenendo che le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona debbono imporre un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi, per cui questo non può trovare applicazione nei confronti dello straniero, anche se non presente in Italia, nelle materie e situazioni ove siano in gioco diritti inviolabili della persona umana, che vanno dunque garantiti allo straniero alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Pertanto, quando dall'incidente stradale avvenuto in Italia deriva una lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale, tra cui il diritto alla vita e alla salute, il danno patrimoniale e non subito dai prossimi congiunti della vittima deceduta deve essere risarcito alle stesse condizioni e nelle stesse forme previste per i cittadini italiani, senza che abbia rilevanza né

la condizione di straniero del congiunto, né la sua residenza all'estero. Questo in virtù della diretta applicazione della tutela dei valori costituzionali attinenti alla famiglia ed al rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Il principio di uguaglianza tra stranieri e cittadini si estende dunque a tutte le forme di azioni risarcitorie previste dal codice civile: la generica azione da responsabilità aquiliana nei confronti dell'autore del fatto illecito (il conducente) ex art. 2043 c.c., ma anche l'azione per responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente dell'automezzo, e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile (o del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nelle ipotesi previste dalle legge n. 990/1969 e dal codice delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 209/205. Secondo la Cassazione, inoltre, la legittimità dell'azione diretta nei confronti del solo assicuratore contraente da parte del danneggiato extracomunitario deve ritenersi fondata anche sulla base dell'interpretazione civilistica delle norme relative al contratto di assicurazione.

DIRITTI SOCIALI

1. Tribunale di Bolzano/Bozen: Rimessa alla Corte di Giustizia europea la questione della compatibilità della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sussidio casa con il diritto anti-discriminatorio europeo

Sollevata la questione del trattamento svantaggioso riservato ai cittadini extracomunitari nella ripartizione delle risorse e ai soggiornanti di lungo periodo nei requisiti di accesso.

L'ordinanza del Tribunale di Bolzano, giudice del lavoro, ordinanza n. 666/2010 dd. 24.11.2010, può essere scaricata alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_bolzano_ordinanza_666_2010.pdf

Con ordinanza dd. 24 novembre 2010, il Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano/Bozen ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione dell'accertamento della compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen in materia di sussidio casa.

Il sussidio casa è un beneficio previsto dalla legislazione provinciale di Bolzano/Bozen volto a facilitare l'accesso al mercato delle locazioni ai locatari meno abbienti.

La normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen prevede l'assegnazione separata di tale beneficio per i cittadini nazionali e comunitari da un lato e i cittadini di paesi terzi dall'altro, attraverso

una distinta ripartizione di risorse decisa annualmente dalla giunta provinciale, sulla base della media ponderata tra consistenza numerica e fabbisogno abitativo.

Lo stanziamento riservato ai cittadini nazionali e comunitari viene ripartito sulla base del criterio della proporzionale "etnica" o "linguistica", a seconda della consistenza e fabbisogno abitativo dei tre gruppi autoctoni presenti sul territorio (tedesco, italiano e ladino), ad uno dei quali devono obbligatoriamente aggregarsi mediante apposita dichiarazione anche i cittadini di altri Stati membri dell'UE. La Giunta provinciale di Bolzano/Bozen tuttavia, nello stanziamento dei fondi, ha assegnato alla popolazione immigrata proveniente da paesi terzi un coefficiente di consistenza numerica diverso da quello riservato ai cittadini nazionali e comunitario, con ciò risultando la ripartizione largamente svantaggiosa per i primi rispetto ai secondi. Inoltre, mentre per i cittadini nazionali e comunitari viene richiesto un requisito di anzianità di residenza nel territorio provinciale pari a cinque anni, per i cittadini di paesi terzi, in aggiunta a questo viene anche richiesto l'ulteriore requisito di anzianità lavorativa per almeno tre anni.

Le associazioni promotrici del ricorso, Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alex Langer, sostengono l'incompatibilità di tale normativa con il diritto anti-discriminatorio europeo ed in particolare con l'art. 14 della CEDU, ora espressamente richiamata dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dunque facente parte del diritto primario dell'UE. Inoltre, le associazioni promotrici del ricorso hanno sostenuto l'incompatibilità della normativa provinciale con il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'abitazione previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 a favore dei cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti.

Il giudice del lavoro di Bolzano/Bozen ha ritenuto fondati i motivi dei ricorrenti, ritenendo di accogliere in via sospensiva le loro istanze, ma nel contempo ha disposto la remissione della questione pregiudiziale ex art. 3 l. 204/58 e art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia europea.

In particolare il giudice chiede alla Corte di Giustizia dell'UE di esprimersi se il richiamo operato dall'art. 6 del TUE alla CEDU possa rendere possibile la diretta disapplicazione di una fonte interna ritenuta incompatibile, senza dover previamente sollevare questione di costituzionale, se cioè in altri termini la CEDU possa ritenersi a tutti gli effetti una fonte di diritto primario dell'Unione europea di efficacia diretta ed immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri. Inoltre, il giudice chiede alla Corte di Giustizia se possa ritenersi compatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva n. 109/2003 il trattamento differenziato riservato ai lungo soggiornanti nell'accesso al sussidio casa, tanto con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, quanto all'ulteriore requisito richiesto di svolgimento dell'attività lavorativa per almeno tre anni.

Più specificatamente, il giudice di Bolzano richiede alla Corte di Giustizia se il criterio normativo della "proporzionale etnica", in aggiunta a quello del fabbisogno, ai fini dell'assegnazione dei benefici

sociali, possa ritenersi obiettivamente giustificato dalla proclamata finalità di tutela dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana con riferimento alla specifica situazione vigente nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e al precetto costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche.

Con precedente ordinanza del Tribunale di Bolzano (16 novembre 2010, n 665/2010), il giudice del lavoro aveva ritenuto discriminatoria l'ineguale ripartizione delle risorse tra cittadini nazionali e comunitari da un altro e cittadini di Paesi terzi dall'altro riguardo al beneficio del sussidio casa, ma aveva ritenuto che tale discriminazione fosse dovuta soltanto alla delibera della giunta provinciale di Bolzano relativa alla definizione dei criteri per il calcolo della media ponderata tra consistenza numerica dei vari gruppi e fabbisogno abitativo (si veda in proposito la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1305&l=it).

Ora, con questa nuova ordinanza, il Tribunale di Bolzano/Bozen invece pone la questione della compatibilità con il diritto europeo della stessa legislazione provinciale fondata sui principi di "proporzionale etnica".

LAVORO

1. Tribunale di Varese: Il giocatore extracomunitario già residente in Italia può essere tesserato per partecipare al campionato di serie B, in deroga al regolamento della FIGC, in quanto protetto dal principio di parità di trattamento e non discriminazione

Le norme dei regolamenti delle federazioni sportive possono valere solo in relazione a nuovi ingressi di stranieri ai fini di tesseramento con società sportive, ma non nei confronti di stranieri già residenti in Italia.

L'ordinanza del Tribunale di Varese, dd. 2 dicembre 2010, N.E. c. FIGC (fonte: guida al diritto / Il Sole240re), può essere scaricata alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_varese_ordinanza_02122010.pdf

Con ordinanza dd. 2 dicembre 2010, il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ha accolto l'azione anti-discriminazione promossa da un cittadino bosniaco, già residente in Italia dal 2006, al quale era stato negato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il tesseramento con la società del Varese Calcio ai fini della partecipazione al campionato di serie B. Stante al regolamento della FIGC dd. 5 luglio 2010, alle società calcistiche che partecipano al campionato di serie B nella stagione

2010/11 è stato vietato in maniera assoluta il tesseramento di calciatori di Paesi non aderenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, con l'unica deroga prevista per i cittadini svizzeri.

Secondo il tribunale di Varese, tale regolamento non appare innanzitutto compatibile con la norma contenuta nel T.U. immigrazione che dispone per l'ingresso di sportivi professionisti un "limite" di tesseramento, ma non anche un divieto assoluto (art. 27 comma 5 bis d.lgs. n. 286/98). Ciò che più importa nel caso in questione, tuttavia, è che il Tribunale di Varese ha ritenuto che norme speciali dell'ordinamento sportivo limitanti l'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica da parte di cittadini stranieri extracomunitari possono avere efficacia solo in relazione a nuovi ingressi di sportivi stranieri e, dunque, in sede di primo tesseramento, mentre non possono essere fatte valere nei confronti di stranieri già regolarmente residenti in Italia ad altro titolo, i quali debbono beneficiare del principio di parità di trattamento in materia di accesso all'attività lavorativa di cui all'art. 2 del T.U. immigrazione e del principio di non discriminazione di cui all'art. 43 del medesimo testo unico immigrazione. La discriminazione operata nei confronti del cittadino bosniaco, già residente in Italia dal 2006, inoltre non poteva trovare giustificazione dall'asserita esigenza di tutelare i "vivai giovanili", in quanto l'interessato avendo fatto ingresso in Italia oramai da diversi anni e avendovi risieduto durante la giovane età necessariamente faceva parte lui stesso di tali "vivai" oggetto di tutela, senza che dunque potesse avere rilevanza alcuna la sua condizione di cittadino straniero.

In questo senso, l'ordinanza del Tribunale di Varese costituisce un ulteriore importante precedente a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri di "seconda generazione" attraverso l'attività sportiva. Considerazioni analoghe erano state già espresse dal Tribunale di Lodi, con l'ordinanza del 13 maggio 2010 (disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1014&l=it)

Da segnalare, inoltre, nell'ordinanza del Tribunale di Varese le considerazioni sviluppate riguardo alla giurisdizione del giudice ordinario. Pur trattandosi di materia attinente allo svolgimento dell'attività sportiva, sussiste la giurisdizione ordinaria anziché quella sportiva, trattandosi di causa legale che attiene alla materia della discriminazione, per la quale dunque il legislatore, con norma speciale, ha previsto uno specifico e distinto modello procedimentale, quale l'azione anti-discriminazione di cui all'art. 44 del T.U. imm.

DIRITTO PROCESSUALE

1. Approdati alla Corte di Cassazione i ricorsi per regolamento di giurisdizione nelle cause giudiziarie anti-discriminazione

Secondo la Procura presso la Suprema Corte, l'azione giudiziaria anti-discriminazione è il modello processuale tipico e sovrano nei casi di discriminazione e il giudice ordinario è quello naturale ogni qualvolta si richieda il rispetto del diritto a non essere discriminati.

Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Osservazioni sul ricorso per regolamento di giurisdizione (n. 26119/2009 e 2022/2010), scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/procura_cassazione_parere_18102010.pdf

Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Osservazioni sul ricorso per regolamento di giurisdizione (n. 20691/2010), scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/procura_cassazione_parere_22102010.pdf

Sono approdati dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione i ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti nell'ambito di due procedimenti giudiziari anti-discriminazione. Il primo ricorso è proposto dall'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, nella causa anti-discriminazione avviata dalla CGIL di Milano contro la decisione dell'Azienda ospedaliera di escludere le infermiere extracomunitarie dalle procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in ragione della nota clausola di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 maggio 2008 aveva accolto il ricorso, affermando la propria giurisdizione ed ordinando all'Azienda ospedaliera di ammettere a dette procedure i dipendenti a tempo determinato di cittadinanza non comunitaria. Il Tribunale di Milano, investito del reclamo dell'Azienda, confermava l'ordinanza del giudice del lavoro con provvedimento del 31 luglio 2008. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'Azienda promuoveva il giudizio di merito al fine di evitare il consolidamento del provvedimento cautelare e, in quella sede, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'illegittimità delle ordinanze. Da qui la proposizione del regolamento di giurisdizione, col quale l'Azienda ritiene che debba sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo essendo la controversia relativa ad una procedura concorsuale con la conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.

Il secondo ricorso è proposto dal Comune di Brescia, nella causa anti-discriminazione avviata da tre cittadini stranieri e dall'ASGI contro la delibera del Comune per l'istituzione di un contributo economico (bonus bebè) in favore dei figli di cittadini italiani, escludendolo per i figli di cittadini extracomunitari. L'azione anti-discriminazione ha avuto esito favorevole, trovando accoglimento tanto in sede di primo grado dal giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, quanto dal collegio giudicante del Tribunale di Brescia in sede di reclamo. A seguito dell'esaurimento del procedimento cautelare, il

Comune di Brescia ha promosso il giudizio di merito, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale civile a favore di quello amministrativo.

In entrambi i casi, gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione, affinché fornisca le proprie osservazioni in proposito, ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Rispettivamente in data 18 e 22 ottobre 2010, la Procura generale della Suprema Corte di Cassazione ha redatto tali osservazioni, proponendo il respingimento dei ricorsi affinché sia confermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle azioni giudiziarie anti-discriminazione.

Secondo la Procura generale della Cassazione, i giudici che hanno deciso nei procedimenti cautelari in oggetto hanno correttamente inteso che, a fronte della precisa scelta del legislatore di introdurre nel nostro ordinamento la specifica forma di tutela contro i comportamenti discriminatori per motivi etnici, razziali, religiosi, di orientamento sessuale, disabilità, per età, ecc. attraverso la disciplina degli art. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98 e dei successivi d.lgs. n. 215 e 216/2003, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta venga attivata un'azione giudiziaria mirante a garantire il rispetto del diritto alla non discriminazione, quale diritto soggettivo pieno ed assoluto.

In altri termini, l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, con l'unica eccezione della situazione prevista dallo stesso legislatore all'art. 4 c. 8 del d.lgs. n. 216/2003 che ha fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti dalla direttiva europea n. 2000/78.

Su tale approccio hanno convenuto dottrina e giurisprudenza. In relazione a quest'ultima si possono contare decine di decisioni che hanno affrontato l'argomento nella direzione sopraindicata, a partire da: Tribunale di Milano, ordinanza 21.03.2002 (la prima ordinanza che si è espressa in proposito e che contiene una esauriente disamina della questione) e fino a: Tribunale di Varese, ordinanza 2 dicembre 2010 (sulla ripartizione di competenze tra giustizia sportiva e azione anti-discriminatoria riguardo al diniego di tesseramento di un calciatore straniero).

Ai fini della discussione dei ricorsi per regolamento di giurisdizione presentati dinanzi alla Corte di Cassazione, si è tenuta udienza in camera di consiglio in data 18 gennaio 2011. La decisione della Cassazione è attesa per le prossime settimane.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. CEDU: Viola la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo lo Stato che priva della capacità matrimoniale lo straniero in condizione di irregolarità o il cui permesso di soggiorno sta per scadere

Sentenza della Corte di Strasburgo boccia una normativa del Regno Unito che prevedeva una speciale autorizzazione per il matrimonio dello straniero in condizioni di irregolarità o il cui permesso di soggiorno era prossimo a scadere (Sentenza 14.12.2010, O. e altri c. Regno Unito).

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, del 14 dicembre 2010, O. e altri c. Regno Unito (in lingua inglese), è disponibile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sentenza_14122010.pdf

La Corte europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza dd. 14 dicembre 2010 (O. e altri c. Regno Unito, causa n. 34848/07), ha deciso che la normativa del Regno Unito in materia di capacità matrimoniale dei cittadini stranieri sottoposti alla normativa sull'immigrazione (cittadini non facenti parte di Paesi dell'Unione europea o dell'Area Economica Europea) viola l'art. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo concernente rispettivamente la libertà matrimoniale e il principio di non discriminazione.

Nel 2005 il Ministero dell'Interno del Regno Unito introdusse una nuova regolamentazione riguardante la capacità matrimoniale dei cittadini stranieri, con la proclamata finalità di contrastare i matrimoni di comodo. In base a tali disposizioni, il cittadino straniero per contrarre matrimonio nel Regno Unito doveva richiedere al Ministero dell'Interno un'apposita autorizzazione, versando una tassa pari a 295 sterline ed, in ogni caso, doveva aver fatto ingresso regolare nel Regno Unito e avere ottenuto un autorizzazione di soggiorno della durata di almeno sei mesi, nonché al momento della richiesta, tale autorizzazione di soggiorno non doveva venire in scadenza entro i tre mesi successivi. In base a tali disposizioni, non venivano soggetti a tale autorizzazione gli stranieri che contraevano matrimonio secondo il rito della Chiesa Anglicana.

A seguito dell'accoglimento di diversi ricorsi dinanzi ai giudici nazionali, le disposizioni sono state oggetto di due successive modifiche: con la prima si è estesa la possibilità di richiedere detto nulla

osta al matrimonio anche agli stranieri che non avevano ottenuto un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno della durata di almeno sei mesi o il cui permesso di soggiorno veniva in scadenza entro i tre mesi successivi, purchè questi forniscano alle autorità tutte le informazioni necessarie per valutare se il prospettato matrimonio fosse "genuino" e non "di comodo". Con la terza modifica, è stata estesa tale possibilità anche agli stranieri in condizioni di irregolarità al momento della richiesta di nulla osta.

La Corte di Strasburgo, nel bocciare tale normativa britannica, ha affermato innanzitutto che il diritto fondamentale di ogni uomo e di ogni donna a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della CEDU, può essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalità legittime, tra le quali quella della regolamentazione ordinata dei flussi migratori che implica anche il contrasto dei "matrimoni di comodo", quelli cioè intesi ad aggirare le normative sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri. Tuttavia, tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalità e non possono spingersi sino a svuotare l'essenza stessa del diritto a contrarre matrimonio. Di conseguenza, la finalità del contrasto all'immigrazione irregolare non può legittimare la privazione di una persona o di un'intera categoria di persone della piena capacità di contrarre matrimonio con un partner di sua scelta.

Sviluppando tali concetti, la Corte di Strasburgo afferma che non sarebbe in violazione dell'art. 12 della CEDU una normativa che sottoponesse i matrimoni nei quali sono coinvolti cittadini stranieri a particolari controlli, nei casi in cui vi siano indizi obiettivi che possano far suscitare il legittimo sospetto che trattasi di matrimoni di comodo, volti ad aggirare la normativa sull'immigrazione. Tuttavia, nel caso in esame, la normativa del Regno Unito vincolava la possibilità di richiedere ed ottenere il nulla osta al matrimonio non a riscontri obiettivi concernenti la genuinità e la buona fede del matrimonio, bensì solo al soddisfacimento di requisiti attinenti l'ingresso ed il soggiorno dello straniero, in termini di durata e regolarità. In particolare, secondo la Corte, la prima e la seconda versione delle disposizioni del Regno Unito sancivano una proibizione assoluta ed inderogabile del matrimonio per il cittadino straniero in posizione irregolare o che aveva fatto ingresso irregolare nel Paese (in special modo dunque i richiedenti asilo) ovvero in possesso di un permesso di soggiorno di prossima scadenza, a prescindere da qualsivoglia valutazione ed indagine sulla genuinità o buona fede del matrimonio. Secondo la Corte, dunque, tale presunzione assoluta di "mala fede" del matrimonio dello straniero in condizione irregolare o in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, con conseguente automatica ed indiscriminata restrizione del diritto alla capacità matrimoniale, è in contrasto con la Convenzione europea in quanto va al di là della dottrina del margine di apprezzamento concesso agli Stati.

Secondo la Corte, inoltre, anche l'imposizione di una tariffa sproporzionata per il matrimonio dello straniero rispetto a quella prevista negli altri casi, per cui allo straniero viene imposto di richiedere un nulla osta sottoposto al pagamento di un contributo pari a 295 sterline, quando invece il costo di un

matrimonio ordinario si aggira attorno alle 100 sterline, costituisce pure una illegittima e sproporzionata restrizione al godimento di un diritto previsto dalla Convenzione e, dunque, si pone in violazione della Convenzione medesima.

La Corte di Strasburgo, inoltre, ha ritenuto che l'aver previsto un'esenzione da queste illegittime restrizioni alla capacità matrimoniale degli stranieri nei soli casi in cui il matrimonio venga celebrato secondo il rito della Chiesa Anglicana, costituisce una discriminazione su base religiosa, in quanto finisce per prevedere irragionevolmente e senza adeguata giustificazione, un trattamento differenziato tra coloro che intendono e possono sposarsi secondo il rito anglicano e quelli che invece non intendono o non possono sposarsi secondo tale rito.

E' del tutto evidente che la sentenza della Corte di Strasburgo, sebbene riferita alla normativa del Regno Unito, mette in evidenza l'illegittimità anche della normativa in vigore in Italia ed introdotta dall'art. 1 comma 15 della legge n. 94/2009 che ha apportato le note modifiche dall'art. 116 del codice civile. Tale normativa ha trovato poi nella circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali n. 19 dd. 07.08.2009 le sue disposizioni applicative. Dall'entrata in vigore della suddetta legge, il matrimonio del cittadino straniero viene subordinato non solo alla presentazione all'ufficiale di stato civile del c.d. nulla osta rilasciato dall'autorità consolare dello Stato di cittadinanza presente in territorio italiano, come già avveniva in precedenza, ma anche dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. In sostanza, con la nuova legge, il matrimonio dello straniero viene subordinato alla condizione della sua regolarità di soggiorno sul territorio nazionale, che deve sussistere tanto al momento della pubblicazione quanto della celebrazione.

Alla luce della citata sentenza della Corte di Strasburgo, la normativa italiana evidenzia chiari profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione per cui la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Ne consegue che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo diventa un parametro di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi, come chiarito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007.

Si ricorda che il Giudice di Pace di Trento, con ordinanza n. 680/2010 dd. 16.06.2010 (testo dell'ordinanza in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_ord_680_2010.pdf) , ha sospeso il procedimento espulsivo a carico di una cittadina cilena cui erano state impedite le pubblicazioni di matrimonio ai sensi del nuovo art. 116 c.c. ed ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale della norma.

Si è trattato del caso di una cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, che si è vista negare il diritto a contrarre matrimonio con cittadino italiano in virtù del proprio status di *irregolare*.

In sede di ricorso avverso l'espulsione la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale che è stata accolta dal competente Giudice di Pace il quale ha rimesso alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale ex art. 23 della Legge n 87 del 1953.

Alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo, si confida che la Corte Costituzionale dichiarerà incostituzionale il nuovo testo dell'art. 116 c.c. così come riformato dalla legge n. 94/2009.

NEWS ITALIA

1. Progetto Diritti, CGIL e INCA ricorrono al TAR Lazio contro la circolare sul test di conoscenza della lingua per i cittadini stranieri quale requisito per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

CGIL, Progetto Diritti e INCA hanno proposto un ricorso al TAR del Lazio contro la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 16 novembre 2010 e l'accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ne hanno chiesto l'annullamento di varie parti in quanto contrarie alle direttive comunitarie ed al Testo unico sull'immigrazione oltre che per l'indeterminatezza delle disposizioni.

Con il ricorso si chiede di garantire la possibilità di svolgere il test di italiano in forme alternative a quella telematica; una certezza dei tempi per la conclusione del procedimento amministrativo; la possibilità di effettuare il test di italiano prima della richiesta di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ovvero prima dello scadere dei cinque anni di anzianità del soggiorno pregressa); la non obbligatorietà del test di italiano anche per i familiari di chi richiede il permesso ed aventi diritto al ricongiungimento; il rilascio di una certificazione individualizzata dell'avvenuto superamento del test di italiano.

Info: http://www.progettodiritti.it

2. Questionari d'esame per il conseguimento della patente di guida più complessi e senza traduzione nelle lingue straniere

Dal 3 gennaio 2011 i nuovi quiz solo in lingua italiana. Il Ministero dei Trasporti invoca ragioni di contenimento della spesa pubblica.

La lettera del Ministero dei Trasporti - Direzione generale Motorizzazione all'UNAR dd. 21.12.2010 è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ministero_trasporti_motorizzazione_lettera _21122010.pdf

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, dd. 22 giugno 2010 prot. 54436/8.3, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ministero_trasporti_circolare.22062010.pdf

Come preannunciato dalla circolare del Ministero dei Trasporti - Direzione generale per la 2010 Motorizzazione dd. 22 giugno (si veda news asgi alla pagina http://www.asgi.it/home asgi.php?n=1129&l=it), dal 3 gennaio 2011 sono stati introdotti i nuovi quiz per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B. I nuovi questionari evidenziano una procedura d'esame più complessa e severa rispetto alla precedente, in quanto si prevede che ogni candidato dovrà rispondere a quaranta domande singole e non più, come nella procedura precedentemente vigente, a dieci domande che prevedevano tre risposte, ognuna delle quali indifferentemente vera o falsa. Sarà considerato idoneo il candidato che commetterà, al massimo, quattro errori.

Rispetto alla precedente procedura, inoltre, il Ministero dei Trasporti ha ritenuto di non procedere alla traduzione dei questionari in altre lingue, con esclusione del tedesco e del francese, per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità minoritarie dell'Alto Adige e della Val d'Aosta.

In risposta ad una richiesta di delucidazioni dell'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), su sollecito dell'ASGI, il Ministero dei Trasporti ha giustificato la revoca delle traduzioni dei quiz d'esame nelle lingue inglese, spagnola, araba, russa e cinese, già previste per i precedenti questionari d'esame, invocando ragioni di contenimento della spesa pubblica.

In una lettera indirizzata all'UNAR e datata 21 dicembre 2010, la direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, sostiene infatti che la traduzione nelle principale lingue straniere dei nuovi questionari d'esame e il conseguente "speakeraggio" per consentire l'ascolto in cuffia, avrebbe comportato costi eccessivi per l'Amministrazione rispetto ai benefici apportati agli

utenti stranieri, in un periodo di cui appare necessario il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione delle risorse economiche scarse. Secondo il Ministero, la traduzione nelle lingue straniere dei questionari d'esame non aveva prodotto risultati soddisfacenti in quanto spesso tali traduzioni risultavano imprecise per il difficile reperimento di agenzie di traduzioni specializzate ed affidabili e comunque non risultavano soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'utenza straniera, in quanto non potevano tenere conto delle variazioni linguistiche regionali.

Riguardo alla traduzione dei nuovi questionari d'esame nella lingua slovena, al fine di venire incontro alle esigenze degli appartenenti al gruppo linguistico minoritario sloveno insediato nel Friuli-Venezia Giulia e oggetto di specifica tutela prevista dalla legge n. 38/2001, il Ministero dei Trasporti comunica che sinora tale esigenza non sarebbe mai stata prospettata. Tuttavia, il Ministero dei Trasporti assicura che provvederà ad implementare il database informatico per consentire, agli appartenenti alla comunità slovena che ne faranno richiesta, di svolgere l'esame in lingua slovena, non appena la Regione autonoma F.v.g. invierà la traduzione nella lingua slovena dei nuovi questionari d'esame, come richiesto in data 21 settembre 2010.

L'ASGI esprime la propria insoddisfazione per la prassi adottata dal Ministero dei Trasporti, sottolineando che la traduzione nelle principali "lingue madri" degli stranieri residenti dei test per il conseguimento della patente di guida è in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei e costituisce espressione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, in quanto il divieto di discriminazione è violato non solo quando un trattamento diverso viene imposto irragionevolmente a persone che si trovano in situazioni analoghe, ma anche quando senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, un trattamento uguale viene applicato a persone le cui situazioni di partenza sono obiettivamente diverse. Ugualmente, la traduzione nelle principali lingue straniere dei test per il conseguimento della patente di guida appare pienamente compatibile l'art. 5 della direttiva europea n. 2000/43 in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali, che prevede "allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità" che uno Stato possa adottare "misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica".

L'ASGI sottolinea inoltre che lo svolgimento dei test per il conseguimento della patente di guida nella sola lingua italiana potrebbe costituire una forma di discriminazione indiretta a danno dei cittadini stranieri, in quanto il criterio apparentemente neutro della lingua dell'esame, applicato a tutti indistintamente, verrà certamente a sfavorire in misura sproporzionata soprattutto i cittadini stranieri, e questo non in relazione al criterio dell'obiettiva conoscenza delle regole del codice della strada, bensì solo a causa della minore comprensione del significato delle domande.

Si fa presente, infatti, che il superamento dell'esame teorico per il conseguimento della patente di guida, soprattutto nel momento in cui questo diviene molto più complesso e severo, richiede l'utilizzo

di un linguaggio tecnico e specialistico che va ben al di là del livello di competenza linguistica generale A2, richiesto dal decreto 4 giugno 2010 quale requisito "culturale" per l'accesso allo status di lungo soggiornante. Ne deriva, a nostro avviso, una palese contraddittorietà e irragionevolezza del sistema complessivo. E' del tutto pacifico che la patente di guida costituisce proprio uno degli strumenti atti a favorire il percorso di integrazione dello straniero nella società italiana, se non altro per le migliori opportunità lavorative che lo straniero può conseguire se automunito e che possono giovargli per soddisfare il requisito reddittuale richiesto per stabilizzare il proprio status di soggiorno con l'accesso al permesso CE per lungo soggiornanti. Appare dunque irragionevole che per il conseguimento della patente di guida da parte dello straniero venga di fatto reso necessario un grado di competenza nella lingua italiana di gran lunga maggiore rispetto a quello richiesto per accedere allo status di lungo soggiornante.

3. Parere dell'UNAR sulla delibera del Comune di Trieste che vincola un beneficio sociale a favore dei nuovi nati a criteri di anzianità di residenza

Per l'UNAR si tratta di una discriminazione indiretta contraria alla Costituzione, al diritto europeo e alla legislazione nazionale.

Il Parere dell'UNAR dd. 21.12.2010 sulla delibera del Comune di Trieste n. 486 dd. 21.10.2010 è scaricabile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_delibera_comune_trieste_211 22010.pdf

L'UNAR (Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Pari Opportunità ha inviato stamani al Sindaco di Trieste, Roberto di Piazza, un parere sulla delibera n. 486 approvata dalla Giunta comunale di Trieste il 21 ottobre scorso n. 486. con la quale è stata avviata l'iniziativa denominata "Benvenuti Triestini", avente per oggetto l'erogazione di un beneficio per l'acquisto di beni di consumo per neonati presso le farmacie comunale di Trieste. Per detto intervento, il Comune di Trieste ha destinato 135.000 euro, al fine di erogare la somma di 110 euro ai nuclei familiari che hanno visto o vedranno la nascita di un figlio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010. La delibera comunale prevede l'erogazione di detto contributo su domanda di uno dei genitori aventi diritto, da presentarsi entro il 30 aprile 2011, corredata della documentazione attestante l'acquisto dei beni effettuati presso una farmacia comunale (scontrini fiscali). La delibera prevede che aventi diritto al beneficio possono essere soltanto i genitori di un figlio nato nel corso del 2010 che possiedano un requisito di anzianità di residenza di almeno 10 anni in Italia, di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore residente nel comune di Trieste sia corregionale che ha vissuto all'estero o sia discendente di un corregionale

emigrato all'estero, laddove detto criterio di anzianità di residenza non si applica. Il beneficio viene erogato a prescindere da ogni requisito di reddito e dunque da ogni valutazione di effettivo bisogno del nucleo familiare.

L'UNAR invita le autorità comunali a ridiscutere il provvedimento, sottolineandone i profili discriminatori in contrasto con il principio di eguaglianza costituzionale e di parità di trattamento previsto da numerose norme del diritto dell'Unione europea. Nel parere, l'UNAR ricorda che un criterio di anzianità di residenza per l'accesso ad un beneficio sociale può fondare una discriminazione indiretta a danno dei cittadini stranieri, in quanto può essere soddisfatto in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini nazionali rispetto a quelli immigrati dotati di un minore radicamento sul territorio. Ne consegue la violazione dei principi di parità di trattamento di cui al diritto comunitario con riferimento ai cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che hanno esercitato la libertà di circolazione, nonché dei cittadini di Paesi terzi che pure sono protetti dal diritto dell'Unione europea. Inoltre introdurre forme di disparità di trattamento in relazione a benefici attinenti alla tutela dell'infanzia ed al sostegno della famiglia non appare in linea con la Costituzione italiana.

L'ASGI sez. FVG, che aveva invitato l'UNAR ad una presa di posizione sull'argomento, rileva inoltre l'evidente natura elettoralistica e il conseguente sperpero di denaro pubblico insito nell'iniziativa avviata dal Comune di Trieste, che preferisce distribuire contributi "a pioggia", di importo modesto, alle famiglie a prescindere perfino da effettive condizioni di bisogno, piuttosto che investire tali stanziamenti per raggiungere più elevati indici di accoglimento di bambini presso gli asili nido per abitante, secondo gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona sull'integrazione sociale.

L'ASGI rimarca, peraltro, la gravità del provvedimento per l'inaccettabile simbolica stigmatizzazione degli stranieri che esso è suscettibile di veicolare nella collettività in una materia attinente al mondo dell'infanzia.

Info sulla delibera del Comune di Trieste alla pagina web: www.asgi.it/home_asgi.php?n=1281&l=it

NEWS EUROPA

1. Entrato in vigore il Regolamento europeo che estende anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale I cittadini di Paesi terzi che hanno versato contributi assicurativi in diversi Paesi dell'UE possono totalizzare i periodi di assicurazione ai fini pensionistici e godono della parità di trattamento con i lavoratori nazionali anche nel campo delle prestazioni assistenziali non contributive.

Il testo del Regolamento (UE) n. 1231 dd. 24 novembre 2010, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolamento_ue_1231_2010.pdf

Il testo del Regolamento (CE) n. 883 dd. 29 aprile 2004, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolamento_ce_883_2004.pdf

Il testo del Regolamento (CE) n. 987 dd. 16 settembre 2009, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser download/save/regolamento ce 987 2009.pdf

Il testo Regolamento (CE) n. 988 dd. 16 settembre 2009, è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolamento_ce_988_2009.pdf

Un commento a cura di Walter Citti, ASGI- Servizio Anti-discriminazioni.

Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1231/2010 del 24 novembre 2010 che estende Il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi non membri dell'UE cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/1 del 29 dicembre 2010).

Come è noto, il Regolamento comunitario n. 883/2004 ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1408/71 relativamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento n. 987/2009 aveva stabilito le modalità applicative del regolamento n. 883/2004, consentendone l'entrata in vigore a partire dal 1 maggio 2010 (si veda in proposito news alla pagina del sito asgi: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1190&l=it).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 e quello successivo n. 987/2009 hanno aggiornato e semplificato le norme di coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale, al fine di accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti delle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i corrispondenti costi amministrativi.

Il nuovo regolamento comunitario, così come quello precedente, mira a coordinare i regimi di

sicurezza sociale degli Stati membri, sulla base di quattro principi fondamentali: la parità del trattamento, l'unicità della legislazione applicabile; la totalizzazione dei periodi di assicurazione e l'esportabilità delle prestazioni.

Già il Regolamento (CE) n. 859/2003 aveva esteso il precedente regolamento comunitario n. 1408/71 ai cittadini di Paesi terzi regolamente residenti in uno degli Stati membri. Il nuovo regolamento n. 1231/2010 ha dunque lo scopo di sostituirsi a quello precedente (n. 859/2003). Tanto per fare un esempio pratico sulla portata applicativa del regolamento comunitario n. 1231/2010, si può considerare come esso consenta (e lo consentiva già il precedente regolamento n. 859/2003) al cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia ove vi ha svolto attività lavorativa, di totalizzare i periodi di assicurazione maturati nel nostro Paese con quelli eventualmente maturati in precedenza in un altro Paese membro dell'UE o parte del Regolamento (per il momento non vi aderiscono la Danimarca ed il Regno Unito), ai fini del conseguimento dei diritti pensionistici.

I regolamenti comunitari, peraltro, concernono anche la materia delle prestazioni assistenziali aventi carattere non contributivo, in particolare quelle familiari, aventi lo scopo di sostenere i carichi familiari (art. 1 lett. z e art. 3. 1 lett. j del regolamento n. 883/2004).

La progressiva affermazione, infatti, di un concetto più ampio di sicurezza sociale, collegata al principio di solidarietà quale valore fondante dell'ordinamento giuridico comunitario, ha fatto sì che venissero incluse nella nozione di "sicurezza sociale" oggetto già del regolamento n. 1408/71 ed ora incluse pure nel nuovo regolamento n. 883/2004 (art. 70), anche quelle "prestazioni speciali a carattere non contributivo", [...] ed elencate nell'allegato X " (allegato inserito nel regolamento applicativo (CE) n. 988/2009). Tale allegato, per quanto concerne l'Italia, menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità. Inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha costruito nel tempo una nozione autonoma di diritto comunitario di "sicurezza sociale", superando la tradizionale distinzione vigente in molti ordinamenti interni, tra cui quello italiano, tra previdenza ed assistenza, e affermando che la nozione di sicurezza sociale desumibile dal diritto comunitario non distingue tra prestazioni "contributive" o meno, bensì include in essa tutte le prestazioni erogate dalla legge quali diritti soggettivi, per le quali manchi ogni discrezionalità circa le modalità con cui sono erogate e sia riconosciuta ai beneficiari una posizione giuridica definita. In altri termini, in virtù di tale dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale da parte della giurisprudenza comunitaria, la sfera di applicazione ratione materiae del Regolamento comunitario n. 883/2004 deve intendersi estesa a tutte le prestazioni sociali a carattere non contributivo previste dal diritto interno qualora i criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione di tali prestazioni siano fissati dalla legislazione e non derivino invece da una

valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno delle persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali. Questo principio deve ritenersi applicabile anche qualora lo Stato membro non provveda all'aggiornamento dell'apposito elenco di cui all'allegato X del regolamento comunitario e pertanto dette prestazioni non vi vengano incluse (cfr. CGE, 9 ottobre 1974, causa C-24/74, Biason, in Racc., 1974, 999; CGE, 13 novembre 1974, causa C-39/74, Costa, ivi, 1251; CGE, 5 maggio 1983, causa C-139/82, Piscitello, ivi, 1983, 1427; CGE, 24 febbraio 1987, cause riunite C-379-381/85 e C-93/86, Giletti, ivi, 1987, I, 955; CGE, 20 giugno 1991, causa C-356/89, Stanton-Newton).

Ne deriva l'esplicita previsione per effetto di una norma comunitaria di un principio di assoluta parità di trattamento nella materia dell'assistenza sociale a favore ad esempio dei titolari di permesso di soggiorno in Italia che l'abbiano ottenuto dopo avere trasferito la propria residenza in provenienza da un Paese ove godevano del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis d.lgs. n. 286/98.

In tal caso, tali cittadini di Paesi terzi, oltre a beneficiare delle norme di cui alla direttiva n. 2003/109/CE, risultano essere cittadini di paesi terzi che possono dimostrare la loro provenienza da un altro paese membro dell'Unione Europea, ed in quanto tali la loro situazione rientra nel campo di applicazione del principio di diritto comunitario di parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali per effetto del Regolamento (UE) n. 1231/2010 che ha esteso a tali cittadini la disciplina comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, così come aveva fatto in precedenza il regolamento (CE) n. 859/2003 rispetto al regolamento (CE) n. 1408/71 e successive modifiche. Ne consegue, beninteso, che di tale principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo, non possono beneficiare soltanto gli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro paese membro che si siano trasferiti in Italia, conseguendo il titolo di soggiorno italiano, ma tutti quei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti in Italia che possano dimostrare un precedente regolare soggiorno in un altro Stato membro.

Ne consegue che in questo caso le autorità nazionali non potranno escludere i cittadini extracomunitari dall'accesso alla prestazione per mancanza di un requisito di nazionalità (come nel caso ad esempio della legislazione sull'assegno per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori a carico di cui all'art. 65 L. n. 448/98, essendo questa chiaramente una prestazione di natura familiare) ovvero per mancanza della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (come nel caso delle prestazioni soggette alla disciplina di cui art. 80 c. 19 L. n. 388/2000, già peraltro dichiarata più volte illegittima dalla Corte Costituzionale). Così facendo, infatti, violerebbero una norma di diritto europeo di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno e che presuppone invece il conseguente obbligo di disapplicazione di qualsiasi disposizione di diritto interno ad essa incompatibile. Ugualmente appare in conflitto con il

principio di parità di trattamento di cui alla citata norma europea, la norma interna che impone un requisito di anzianità di residenza decennale ai fini dell'accesso all'assegno sociale sociale (art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008) in quanto, sebbene applicabile a tutti indistintamente, finisce per colpire in misura sproporzionata soprattutto i migranti regolarmente residenti in Italia, cittadini di paesi membri dell'UE o di paesi terzi, ma con precedente soggiorno legale in altro paese UE ovvero i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, pure protetti dal Regolamento n. 883/2004 (art. 2). Il criterio di anzianità di residenza, infatti, è suscettibile di determinare una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei migranti vietata dal diritto europeo.

E' opportuno, peraltro, ricordare che il Regolamento (UE) n. 1231/2004 (come già il regolamento precedente n. 859/2003) pone due condizioni per l'accesso dei cittadini stranieri di paesi terzi alle norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: la residenza legale nel territorio di uno Stato membro ed il fatto che la situazione del cittadino del paese terzo non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro ovverosia non si tratti di una situazione puramente interna ad un solo Stato membro (ma tale requisito non riguarda beninteso i rifugiati politici).

Tale seconda condizione non era stata talvolta sufficientemente compresa nel nostro Paese. Richiamandosi ai provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di autogoverno nel particolare contesto dell'autonomie locali di Trento e Bolzano, e sulla base della giurisprudenza inizialmente ivi maturata, si era infatti affermato che la questione dell'accesso degli stranieri titolari di permesso di soggiorno all'assegno sociale o alle provvidenze in materia di invalidità, pur in assenza della carta di soggiorno richiesta dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, poteva essere risolta in senso favorevole al principio di parità di trattamento, mediante l'applicazione del diritto comunitario, e più specificatamente, del regolamento CE n. 859/2003 del 14 maggio 2003, che aveva esteso le disposizioni dei precedenti regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in materia di parità di trattamento relativamente alla sicurezza sociale "ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non fossero già applicabili unicamente a causa della nazionalità". Tale regolamento comunitario è stato invocato dapprima dal Tribunale di Trento, sent. 29 ottobre 2004 e, in seguito, dalla deliberazione 27 giugno 2006 della Giunta provinciale di Bolzano, a sostegno della tesi della totale equiparazione dei cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti ai cittadini in materia di accesso alle prestazioni sociali, e dunque del superamento della barriera della carta di soggiorno imposta dalla legge n. 388/2000, in virtù della prevalenza delle norme di diritto comunitario su quelle interne. La tesi, che occasionalmente ha trovato poi accoglimento anche presso altri giudici del lavoro, appare altresì discutibile in quanto non tiene conto del tradizionale principio del diritto comunitario del limite delle situazioni puramente interne. Sebbene il titolo del regolamento possa trarre in inganno, il testo del regolamento n. 859/2003 non mancava infatti di precisare che "le disposizioni del regolamento 1408/71 e regolamento n. 574/72 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo ed un solo Stato membro" (paragrafo 12 dei "considerando"). In particolare l'art. 1 dello stesso regolamento prevedeva che tale principio di eguaglianza di trattamento si applica ai cittadini di paesi terzi, nonché ai loro familiari e superstiti, "purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro". Tali disposizioni vengono oggi nuovamente confermate dal nuovo regolamento (UE) n. 1231/2010, rispettivamente dal considerando n. 12 ("Il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 non dovrebbero applicarsi ad una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro") e dall'art. 1.

In altre parole, un cittadino extracomunitario potrebbe ad esempio avvalersi della parità di trattamento riconosciuta dal presente regolamento solo dopo aver trasferito il proprio soggiorno legale da uno Stato membro ad un altro, così come reso possibile, ad esempio, in base alla direttiva n. 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (capo III). Tali cittadini di paesi terzi, "lungo soggiornanti" ai sensi della direttiva, ed i loro familiari, beneficiano, peraltro, della parità di trattamento in materia di assistenza sociale, in virtù già delle disposizioni della direttiva medesima (art. 11 c. lett. d in collegato con l'art. 21).

Di conseguenza il citato regolamento CE potrebbe soccorrere esclusivamente in quelle situazioni in cui si dimostri che il cittadino extracomunitario, attualmente residente legalmente in Italia e richiedente la prestazione, abbia già soggiornato legalmente in altro Paese membro prima di giungere in Italia.

2. Documento di lavoro della Commissione europea sull'accesso all'impiego nel settore pubblico dei cittadini di Paesi membri dell'UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione

Il documento della Commissione europea basato sulla ricerca effettuata da esperti indipendenti. La Commissione europea chiederà informazioni al Governo italiano in merito alla denuncia dell'ASGI sul mancato accesso al pubblico impiego dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE.

Il Documento di lavoro della Commissione europea sulla libera circolazione dei lavoratori nel settore pubblico (in inglese) è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/rapporto_commissione_europea_libera_cir colazione_settore_pubblico.pdf

Il Rapporto del Prof. Ziller sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e l'impiego nel settore pubblico (1. parte - generale) (EN), è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/rapporto_ziller_prima_parte.pdf

Il Rapporto del Prof. Ziller sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e l'impiego nel settore pubblico (2. parte) (EN), è scaricabile alla pagina web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/rapporto_ziller_seconda_parte.pdf

Il 15 dicembre scorso la Commissione europea ha pubblicato un documento di analisi sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri dell'UE nel settore pubblico.

Il documento di lavoro intende offrire un quadro delle principali problematiche relative all'accesso agli impieghi pubblici dei cittadini di Paesi membri dell'UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione insediandosi in un altro Paese membro diverso da quello di origine. Le principali problematiche riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che prevedono la riserva a favore dei cittadini nazionali, la valutazione della legittimità dei requisiti linguistici per l'accesso alle posizioni lavorative, il riconoscimento dell'esperienza lavorativa e delle qualifiche professionali maturate negli altri Paesi membri.

Il documento di lavoro si basa sui risultati della ricerca commissionata dalla Commissione europea al Prof. Jacques Ziller, docente di diritto dell'Unione europea all'Università di Pavia e sull'indagine effettuata in ciascun Paese membro dalla rete di esperti indipendenti. Il rapporto del Prof. Ziller è suddiviso in due parti: la prima contiene un'analisi approfondita della normativa europea in materia di libera circolazione dei lavoratori nel settore pubblico; la seconda riporta l'analisi della situazione in ciascuno dei 27 Paesi membri dell'Unione europea. (Ulteriori info sul documento di lavoro della Commissione europea al sito web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=956&furtherNews=yes)

Nel frattempo, la Commissione europea ha informato l'ASGI di aver iniziato la valutazione della denuncia presentata dall'associazione sulla mancata attuazione in Italia del principio di parità di trattamento con i lavoratori nazionali nell'accesso ai rapporti di impiego pubblico a favore dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini di altri Paesi membri dell'UE che hanno esercitato la libera circolazione insediandosi nel nostro Paese. La Commissione europea ha informato l'ASGI che nelle prossime settimane contatterà il Governo italiano per ottenere ulteriori informazioni in proposito o cercare soluzioni.

In data 31 ottobre 2009, infatti, l'ASGI aveva inoltrato una denuncia alla Commissione europea facendo presente la generalizzata inosservanza da parte delle autorità italiane delle norme comunitarie (direttiva 2004/38/CE) per le quali anche i cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell'UE possono accedere ai rapporti di impiego pubblici, con la sola eccezione degli impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Nella denuncia, l'ASGI aveva rilevato come invece le pubbliche amministrazioni italiane continuino a fare riferimento unicamente al D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174 e all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che prevedono la sola eccezione per i cittadini dell'UE al divieto di accesso degli stranieri al pubblico impiego.

In risposta ad un'interrogazione presentata dalla parlamentare europea Debora Serracchiani (PD), il 26 marzo 2010 la Commissaria europea per gli Affari Interni, Sig.ra Malmström, a nome della Commissione europea, aveva precisato che le norme del diritto comunitario garantiscono l'accesso al pubblico impiego dei cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo le norme generalmente applicabili in ciascun Stato membro agli impieghi nella pubblica amministrazione (art. 26 c. 1 direttiva n. 2004/83/EC). Avendo l'Italia trasposto la norma della direttiva nel diritto interno con il d.lgs. n. 251/2007, vi è un preciso obbligo giuridico delle autorità italiane a garantire l' accesso all'impiego pubblico dei rifugiati politici, a parità di condizione con i cittadini di altri Paesi membri dell'UE. Ugualmente, la Commissione europea aveva precisato

che, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38/EC relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari alla libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, anche i cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea debbono godere del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso agli impieghi pubblici, con la sola eccezione degli impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale .

(Per ulteriori informazioni sulla denuncia dell'ASGI e la risposta della Commissione europea all'interrogazione presentata al Parlamento europeo, si rinvia su questo sito alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it)

Riguardo alla suddetta tematica, l'ASGI ha promosso nei mesi scorsi anche un'iniziativa giudiziaria, volta alla creazione di precedenti giurisprudenziali favorevoli. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8 ottobre scorso, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dall'ASGI e da una cittadina albanese, coniugata con cittadino italiano e madre di figli di cittadinanza italiana, titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato prevista dal d.lgs. n. 30/20007 a favore dei familiari di cittadini dell'Unione europea, riconoscendo a quest'ultima il diritto a partecipare ad un concorso pubblico indetto dal Comune di Venezia per il ruolo di educatore di strada.

Il concorso era stata indetto dall'Amministrazione comunale con la previsione del requisito di accesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell'Unione europea, con ciò determinando l'esclusione della candidata di nazionalità albanese.

Il Tribunale di Venezia ha escluso che sul testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98) si possa fondare una pretesa di equiparazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con i cittadini italiani e comunitari nell'accesso ai rapporti di impiego pubblici, ritenendo così di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 24170/2006, secondo cui l'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 ribadirebbe l'esclusione dei cittadini extracomunitari. Tuttavia, il giudice del lavoro di Venezia ha riconosciuto la specifica situazione della ricorrente, cittadina albanese coniugata con cittadino italiano e madre di cittadini italiani, titolare della carta di soggiorno di cui al d.lgs. n. 30/2007 prevista per i familiari di cittadini dell'UE. Il giudice ha dunque riconosciuto il primato della normativa di recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari, che prevede un principio di parità di trattamento nel campo di applicazione del Trattato europeo, e dunque, anche nell'accesso alle attività lavorative, anche a favore dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea (art. 19), equiparando poi la condizione dei familiari di cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini di Paesi dell'Unione europea (art. 23). (Sull'ordinanza del Tribunale di Venezia si può consultare la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1220&l=it)

SEGNALAZIONI NORMATIVE

1. Prorogato lo stato di emergenza per le prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di Rom e Sinti ("comunità nomadi") nel territorio delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto (D.P.C.M. 17.12.2010 – Gazzetta Ufficiale n. 304 dd. 30.12.2010).

Il testo del decreto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 maggio 2009, in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, recante la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli

insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia ed estensione della predetta situazione di emergenza anche al territorio delle regioni Piemonte e Veneto;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008 e numeri 3776 e 3777 del 1° giugno 2009, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma, Milano, Torino e Venezia; Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza; Considerato che il Ministero dell'interno, con nota in data 9 dicembre 2010, sulla base delle relazioni predisposte dai citati commissari delegati, ha rappresentato che è in fase di prosecuzione la seconda fase dell'emergenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettere e), f), g), h), i), ed l) delle sopracitate ordinanze numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008 e numeri 3776 e 3777 del 1° giugno 200, concernenti l'attuazione degli interventi di carattere strutturale, sociale, sanitario e di integrazione dei minori;

Considerato che, come emerge dalle relazioni dei commissari delegati, in relazione ai citati interventi sono già stati presentati i relativi progetti e che sono in fase di prosecuzione le procedure esecutive relative alla riqualificazione e messa in sicurezza di villaggi attrezzati, di alleggerimento di quelli esistenti, di localizzazione di nuovi siti idonei;

Considerato inoltre, che, sono in corso di completamento le attività sanitarie necessarie al superamento dello stato di emergenza, nonché quelle finalizzate all'inserimento sociale, con particolare riferimento alle attività di pre-scolarizzazione dei minori e di avviamento al lavoro; Considerata la necessità di continuare a disporre degli strumenti derogatori al fine di non

compromettere la prosecuzione degli interventi programmati;

Ritenuto, pertanto, che, al fine di non compromettere la celere conclusione di tutte le procedure avviate nell'ambito dei territori delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato di emergenza e dei relativi poteri derogatori ai commissari delegati, di cui alle citate ordinanze del 30 maggio 2008, del 1° aprile 2009, del 6 maggio 2009 e del 1° giugno 2009;

D'intesa con le regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

HUMAN RIGHTS WATCH, World Report, 2011.

Rapporto annuale dell'organizzazione non governativa statunitense Human Rights Watch.

Il testo integrale del rapporto annuale può essere scaricato dal sito: http://www.hrw.org/en/node/95491

Da Rosarno ai rom. Nel rapporto di 649 pagine, giunto quest'anno alla 21esima edizione, si dedica un capitolo all'Italia e si ricordano i vari casi di violenze scaturite dal razzismo e dalla xenofobia. Un lungo elenco, nel quale figurano anche le condanne e i richiami, spesso non seguiti da azioni correttive, da parte degli organismi internazionali. Si nota anche l'assenza di leggi specifiche che proteggano le persone discriminate sulla base del loro orientamento sessuale. La disamina parte dalla vicenda di Rosarno che, a gennaio, ha determinato il ferimento grave di 11 lavoratori migranti africani,

nel corso della violenta guerriglia le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. "Almeno altri 10 migranti, 10 agenti delle forze dell'ordine e 14 residenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche - ricorda il rapporto - Più di mille migranti hanno lasciato la città in seguito alle violenze".

L'organizzazione ricorda come, a febbraio, molti Paesi abbiano espresso la loro preoccupazione relativamente alla violenza xenofoba italiana, nel corso del Consiglio per i diritti umani presso le Nazioni Uniti. E' ancora

"alto" il livello di discriminazione patito da rom e sinti, che vive in condizioni di povertà estrema, in condizioni di vita "deprecabili", all'interno di campi autorizzati e abusivi. Secondo l'ong, i rom provenienti dall'Europa dell'Est, soprattutto dalla Romania, hanno dovuto far fronte a "sfratti forzati" e ad "incentivi economici" per tornare nei loro Paesi d'origine. E, anche in questo caso, si ricorda il richiamo della comunità internazionale: a ottobre, il comitato europeo dei diritti sociali "ha condannato l'Italia per le discriminazioni nei confronti dei rom, a livello abitativo, ma anche per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale, economica e legale".

I respingimenti. "Numerosi" gli interventi della Corte europea dei diritti dell'Uomo (ECtHR) e del consiglio d'Europa contro il trasferimento di sospettati di terrorismo in Tunisia, come Mohamed Mannai (membro di un gruppo jihadista, condannato dal tribunale di Milano). Trasferimenti avvenuti nonostante questi prigionieri rischiassero di subire dei maltrattamenti nel loro Paese d'origine. L'Italia, inoltre, "non ha offerto asilo a una dozzina di eritrei, che aveva respinto verso la Libia nel 2009, e dove sono stati vittime di maltrattamenti e detenzioni illegittime insieme ad altre centinaia di connazionali". Ad aprile, il nostro Paese ha "violato il divieto di respingimento" quando ha intercettato un'imbarcazione carica di migranti, e l'ha rispedita in Libia, "senza verificare se ci fossero persone bisognose di protezione internazionale" e senza dar loro la possibilità di chiedere asilo. Infine, viene menzionato il processo ai poliziotti responsabili delle violenze commesse nel corso del G8 di Genova: a fronte "della condanna di 25 agenti su 29", il ministero dell'Interno "ha comunicato di non volerli sospendere".

LIBRI E RIVISTE

1. A cura di N. Fiorita - A. Viscomi, Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza, Rubbettino editore, 2011, € 18.

Il volume raccoglie le riflessioni (e le provocazioni) presentate e discusse in un Seminario universitario fiorentino su "Le scuole delle organizzazioni di tendenza tra libertà religiosa e istruzione pubblica" promosso dalla Sezione italiana dell'Associazione internazionale per la difesa della libertà religiosa (IRLA). Contributi di docenti universitari italiani in un'ottica comparativa con le esperienze giuridiche di diversi paesi europei, con riferimento anche al quadro del diritto europeo anti-discriminatorio.

Info: www.rubbettino.it

3. N. Fiorita, La moschea, il consiglio comunale e il diritto di libertà religiosa, in Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, n. 2/agosto 2010, Il Mulino edizioni. Nota a cura del Prof. Nicola Fiorita, Associato di diritto ecclesiastico, Facoltà di Scienze Politiche, Università della Calabria, su: Consiglio comunale di Milano. Ordine del giorno relativo ai luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono Intese con lo Stato, 26 ottobre 2009

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica è una rivista delle edizioni del Mulino che intende seguire sul piano giuridico l'evoluzione dei rapporti fra Stato e gruppi religiosi, con particolare attenzione al mondo islamico ed ebraico, alle comunità presenti in Europa e ai nuovi movimenti religiosi. Propone ogni anno tre fascicoli che si articolano in rubriche fisse: nel primo numero sono presenti «Studi», «Interventi» e «Dibattiti»; nel secondo «Cronaca», «Letture/Bibliografia», «Notizie/Incontri» e una sezione «Documenti e Note»; nel terzo numero, interamente dedicato alla giurisprudenza, sono raccolte le più significative pronunce di istituzioni e organi giudiziari italiani e stranieri sui temi di interesse della rivista.

Info: http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1122-0392

3. AA.VV., Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, Council of Europe Publications, price: 19 ϵ , to be published on 15/2/2011 (disponibile anche in lingua francese).

Synopsis

The Council of Europe works to uphold human rights, the rule of law and pluralist democracy. The Council of Europe's standards and mechanisms seek to promote and ensure respect for the human rights of every individual. These include equal rights and dignity of all human beings, including lesbian, gay, bisexual and transgender persons. The Council of Europe has adopted a number of international legal instruments and standards on combating discrimination on ground of sexual orientation and gender identity. They illustrate the underlying message of the Organisation, which is that the Council of Europe's standards of tolerance and non-discrimination apply to all European societies, and discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity is not compatible with these standards. This publication provides an accessible and comprehensive compilation of the standards adopted by the Council of Europe. It should serve as a reference for the governments, international institutions, NGOs, media professionals and to all those who are - or should be - professionally or otherwise involved or interested in protecting and promoting the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

Info:

 $http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36\&lang=EN\&produit_aliasid=2590$

1. ERA Academy of European Law (Trier, Germany), Recent developments on EU Anti-Discrimination law

Advanced seminar for legal practitioners, organised in the framework of the PROGRESS programme.

Trier (Germany), 11 April 2011 – 12 April 2011 Languages: English, German, French (simultaneous interpretation).

Important note:

No conference fee. Participation on selection. Selected participants will receive a significant contribution to their travel and accommodation costs.

This seminar is part of a series that ERA has organised every year since 2003 devoted to the two European anti-discrimination directives adopted under Article 19 TFEU (ex Article 13 TEC). Directive 2000/43 prohibits all forms of discrimination based on race or ethnic origin in a number of areas. Directive 2000/78 prohibits all forms of discrimination in employment and occupation based on religion or convictions, handicap, age and sexual orientation.

This advanced seminar, specifically addressed to legal practitioners already familiar with EU antidiscrimination law, aims at creating a forum for the exchange of experiences and good practices.

The seminar will focus on certain specific aspects of Directives 2000/43 and 2000/78 as well as some of the latest developments on this field. Interaction among participants will be encouraged through periods of discussion and working groups requiring their active participation.

For additional info visit: www.era.int/anti-discrimination.

2. ERA – Academy of European Law (Trier, Germany), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe

National, cross-border and European perspectives Trier (Germany), 11 April 2011 – 12 April 2011

Language: English

Since 1989, when Denmark became the first country to introduce registered partnerships, the legal recognition of same-sex relationships has been on the political agenda in many countries. By now, half of the Member States of the EU have introduced legislation on the formalisation of same-sex relationships; most of them have provided for registered partnerships, some allow homosexual couples to enter into marriage.

The conference will discuss the difficulties same-sex couples might face if they live abroad or want to get divorced in another country as both the substantive law of the Member States and their private international law approaches differ to a large extent. The legal aspects of parenthood and surrogate motherhood will also be on the agenda.

On the second conference day, different issues of European and international law will be addressed: rights granted under the European Convention of Human Rights; the question of non-discrimination, including employment conditions and pension rights; and family reunification.

The conference will be the foundation stone for the following publication: Boele Woelki/Fuchs, Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerp, 2nd ed. 2011.

For more info visit: http://www.era.int

3. EGUAGLIANZA E GIUSTIZIA – I DIRITTI LGBTI (Lesbian, gay, bisexual, trans and intersex), Conferenza internazionale, Firenze 12-13 maggio 2011.

Conferenza internazionale di chiusura del progetto Equal Jus, un'azione per i diritti fondamentali e la cittadinanza della durata di diciotto mesi cofinanziata dall'Unione europea al fine di creare una rete europea di sostegno dei diritti LGBT. L'organizzazione della conferenza è a cura dei partner italiani del progetto: l'Università di Udine e l'Avvocatura per i diritti LGBT.

Per info sulla conferenza e l'invito a presentare abstract per contributi scritti e presentazioni orali visitare il sito: http://www.equalityandjustice.eu/it/node/18

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it